

STATUTO

dell'Associazione

FAUNAVIVA

Associazione senza scopo di lucro

NATURA E SCOPI

Art. 1

E' costituita in Milano, l'Associazione denominata FaunaViva, associazione senza scopo di lucro, apolitica, apartitica e aconfessionale. In tale sede è costituito l'archivio centrale dell'Associazione.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente. A tal fine l'Associazione si propone di:

- a) diffondere l'osservazione e la ricerca naturalistica come mezzo di impiego del tempo libero, attraverso programmi didattici, ricreativi e turistici nei confronti del pubblico;
- b) promuovere la cultura naturalistica ed ecologica attraverso l'educazione ambientale;
- c) promuovere le ricerche faunistiche di campagna come strumento didattico e di crescita dell'individuo;
- d) utilizzare le ricerche faunistiche di campagna come strumento per il pieno sviluppo della personalità dell'individuo, in particolare attraverso iniziative di assistenza sociale;
- e) utilizzare le ricerche faunistiche di campagna per lo sviluppo di professionalità specifiche in campo ambientale, anche attraverso iniziative di formazione professionale;
- f) promuovere e condurre ricerche scientifiche i cui risultati possano essere utili ai fini della conservazione del patrimonio faunistico e naturalistico;
- g) valorizzare lo stato dei sistemi territoriali attraverso il loro recupero a fini naturalistici e a fini sociali, anche partecipando alla pianificazione delle aree protette.

FUNZIONAMENTO

Art. 3

L'Associazione si prefigge di operare a più livelli di intervento, con iniziative: locali; regionali; nazionali; sovranazionali.

Art. 4

L'Associazione si avvale delle prestazioni personali e delle consulenze volontarie dei propri soci; l'Associazione può altresì avvalersi di consulenze remunerate.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché da libere offerte di sottoscrittori, da elargizioni e lasciti testamentari da parte di Soci e terzi interessati ai suoi scopi, da contributi per i fini dell'Associazione elargiti da enti pubblici o privati, da proventi derivati da attività e collaborazioni, nonché da ogni altra entrata che concorra a determinare l'attivo sociale.

Art. 6

Possono iscriversi all'Associazione tutte le persone o enti interessati ai suoi scopi. Ogni aspirante dovrà essere presentato da due soci e la sua candidatura dovrà essere approvata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 7

I Soci, aderendo all'Associazione, si impegnano al rispetto delle norme del presente Statuto. La qualità di Socio si perde per dimissioni o per mancato rinnovo della quota associativa entro l'anno solare.

Art. 8

L'Associazione non ha limiti di durata. In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta maggioritaria del Consiglio Direttivo, saldati eventuali debiti, delibera la devoluzione dei beni posseduti a enti, associazioni o comitati aventi scopi analoghi.

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- f) il Responsabile scientifico.

L'ASSEMBLEA

Art. 10

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno solare.

Art. 11

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima della data di convocazione, con relativo ordine del giorno.

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio entro il 30 giugno di ogni anno;
- b) l'approvazione delle attività svolte nell'anno precedente, previa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) l'orientamento e l'indirizzo delle future attività dell'Associazione.

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dietro richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o del 25% dei Soci iscritti, motivando l'oggetto da portare all'ordine del giorno.

Art. 15

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) esprimersi sull'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo o dai Soci che ne abbiano chiesto la convocazione;
- c) deliberare sull'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione.

Art. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e dell'Assemblea Straordinaria vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 17

Nelle Assemblee i Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri Soci, salvo per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo viene eletto per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente nell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Le elezioni avvengono a cadenza triennale. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Nel caso di dimissione di uno o più dei membri si effettuerà la sostituzione, utilizzando il primo o i primi dei non eletti.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri scelti tra i Soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Art. 20

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
- b) la predisposizione del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c) la relazione sulle attività svolte;
- d) la nomina e la revoca del Responsabile Scientifico.

Spetta altresì al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini sociali nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio è a tal fine investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno dietro richiesta del Presidente o di due Consiglieri.

Art. 22

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. Nel caso di parità nelle votazioni il parere del Presidente è prevalente.

IL PRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee e cura l'esecuzione delle loro deliberazioni. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

Art. 25

Il Presidente viene eletto per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente nell'Assemblea Ordinaria dei Soci, scegliendolo tra i Soci eletti nel Consiglio Direttivo. Il Presidente è rieleggibile. Le elezioni avvengono a cadenza triennale.

Art. 26

In caso di impedimento i compiti del Presidente sono svolti da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo.

Art. 27

Il Presidente designa all'interno del Consiglio Direttivo un Segretario che redigerà i verbali delle sedute, curerà la conservazione del registro dei verbali e svolgerà le funzioni di Tesoriere.

IL SEGRETARIO

Art. 28

Il Segretario è designato dal Presidente tra gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 29

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, cura la conservazione del registro dei verbali, predispone il bilancio annuale e svolge le funzioni di Tesoriere.

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

Art. 30

Il Responsabile scientifico è designato dal Consiglio Direttivo, con cadenza triennale. Il Consiglio Direttivo ha potere di revocare la carica di Responsabile Scientifico. Il Responsabile scientifico è rieleggibile.

Art. 31

Il Responsabile scientifico dispone di competenze tecniche specifiche attinenti i settori operativi dell'Associazione. Il Responsabile scientifico si pone come garante della attività scientifica e tecnica dell'Associazione.

Art. 32

Il parere del Responsabile scientifico viene richiesto dal Consiglio Direttivo o dal responsabile del singolo progetto. Compito del Responsabile scientifico è, ove richiesto, di seguire le iniziative dell'Associazione, la formazione dei Soci, i progetti di ricerca, contribuendo all'impostazione dei piani di lavoro e alla realizzazione dei progetti.

FONDI SOCIALI

Art. 33

L'utilizzo dei fondi sociali è validamente disposto con la firma del Presidente o del Segretario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 35

La formazione del bilancio è obbligatoria. Da esso devono risultare i beni posseduti dall'Associazione e i contributi ricevuti.

Art. 36

Per quanto non viene previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia.